SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1041)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1977 (V. *Stampato n.* **1823**)

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DE MITA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 dicembre 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le esenzioni fiscali previste per le operazioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1973, n. 868, valgono anche agli effetti della imposta sul valore aggiunto.

Fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del precedente comma, sono equiparate alle operazioni di cui all'articolo 2, terzo comma, e all'articolo 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

Non si fa luogo al rimborso di somme già pagate.

Le disposizioni del primo e secondo comma costituiscono interpretazione autentica dell'articolo 9 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, quale modificato dalla legge di conversione 27 dicembre 1973, n. 868.